**Sentenza:** 21 ottobre 2020, n. 236

Materia: sicurezza pubblica

Parametri invocati: articoli 117, secondo comma, lettere g) ed h), 118, terzo comma, della

Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno alla funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità)

Esito: Illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

## Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge regionale in epigrafe, ritenendo invase le competenze legislative statali esclusive in materia di sicurezza pubblica (art. 117, comma II, lett. h), Cost.), invasione per giunta accompagnata dalla violazione della lett. g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, per interferenza nell'organizzazione amministrativa dello Stato

Sostiene inoltre la difesa erariale che la Regione Veneto sia intervenuta in materia di coordinamento interistituzionale in materia di sicurezza pubblica, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione riserva alla competenza della legge statale.

La legge all'esame della Corte riguarda il cosiddetto controllo di vicinato, istituto noto alla prassi, formalizzato da protocolli fra comuni e prefetture, in numerosi territori. Si tratta della creazione di una rete di referenti, da individuarsi nei residenti in un determinato quartiere o simile, che hanno il compito di segnalare alle autorità elementi od eventi che possono considerarsi sintomatici dello sviluppo di forme di microcriminalità o comunque di fenomeni pregiudizievoli per la sicurezza, nella nuova accezione di sicurezza integrata, concetto che comprende la sicurezza pubblica tradizionalmente intesa (incolumità delle persone e difesa della proprietà) e la sicurezza urbana (prevenzione e contrasto ad alcolismo, spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione in luogo pubblico, mendicità).

Nel modello veneto tutto ciò era accompagnato dalla istituzione di una banca dati alimentata anche dalle informazioni provenienti dal controllo di vicinato.

La Corte razionalizza il *thema decidendum*, individuandolo nella risposta alle seguenti due domande: se le disposizioni impugnate rientrino nel concetto di sicurezza pubblica e, in caso di risposta affermativa, se la Regione abbia legiferato in ambito di coordinamento fra Stato e Regioni in materia, appunto, di sicurezza.

In merito al primo quesito, la Corte ricorda innanzi tutto come ormai da tempo si distingua fra un nucleo di norme che riguardano la sicurezza cosiddetta primaria, in massima parte legata alla prevenzione e repressione dei reati e norme che attengono alla sicurezza secondaria, costituita da un insieme di interventi in materie liminari alla sicurezza propriamente detta, quali la promozione della legalità, dell'educazione civica alla sicurezza (ad esempio campagne di sensibilizzazione per prevenire i furti in appartamento, le truffe agli anziani, ....), il governo del territorio.

Solo nell'ambito della sicurezza secondaria, secondo la giurisprudenza della Corte, è ammissibile l'intervento della legge regionale.

Premesso questo, le norme venete vengono analizzate nel dettaglio e ricondotte all'ambito

della sicurezza primaria, in quanto nonostante escludano testualmente dal loro campo di applicazione la repressione dei reati, fanno menzione della <u>finalità di prevenzione generale e controllo del</u> territorio, attribuzione fondamentale delle autorità di pubblica sicurezza.

Dunque risulta dimostrata la violazione delle competenze legislative esclusive statali in materia di sicurezza.

In merito al secondo quesito, la Corte osserva che, ricondotta la materia alla sicurezza pubblica, è agevole desumere che un intervento come quello siffatto non è consentito dal decreto legge 14/2017, che ha attuato a livello di legge ordinaria il dettato del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in quanto il citato decreto non permette alle regioni di legiferare in merito alle funzioni di ascolto, monitoraggio e controllo del territorio, che la legge statale, tra l'altro, ripartisce, a livello di funzioni amministrative, fra gli organi statali e quelli comunali (questi ultimi per quanto riguarda la sicurezza urbana).

Anche sotto questo profilo, risulta quindi dimostrata la violazione delle competenze legislative statali.

Conclusivamente la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata, non prima però di avere avuto cura di precisare che un intervento in materia di controllo di vicinato, con istituti e poteri paragonabili a quelli previsti dalla legge regionale cassata, sarebbe comunque astrattamente possibile da parte del legislatore statale, titolare della competenza.